

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

**Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.**

**Art. 15**

(1)(4)(5)(8)(10)(23)(31)

Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:

a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;

b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

(11)(14)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(24)(27)(30)(32)

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di

godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.

Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale.

(6)(9)(15)

Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius".

(7)

Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

(12)(13)(16)(25)(26)(28)(29)(33)(34)

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 25/1978

2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 70/1978

3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 35/1979

- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
- 5 Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 35/1979
- 6 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 2/1982
- 7 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
- 8 Articolo interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 53/1984
- 9 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 53/1984
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 53/1984
- 11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, L. R. 55/1986
- 12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
- 13 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 28, L. R. 26/1988
- 14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 2, L. R. 44/1990
- 15 Terzo comma interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
- 16 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 33, L. R. 50/1990
- 17 Integrata la disciplina del primo comma da art. 124, comma 1, L. R. 50/1990
- 18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 125, comma 1, L. R. 50/1990
- 19 Integrata la disciplina del primo comma da art. 126, comma 1, L. R. 50/1990
- 20 Integrata la disciplina del primo comma da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
- 21 Integrata la disciplina del primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 50/1990
- 22 Integrata la disciplina del primo comma da art. 131, comma 1, L. R. 50/1990
- 23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
- 24 Integrata la disciplina del primo comma da art. 57, comma 1, L. R. 48/1991

- 25** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 61, comma 1, L. R. 48/1991
- 26** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
- 27** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 64/1991
- 28** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 24, L. R. 37/1993
- 29** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
- 30** Integrata la disciplina del primo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
- 31** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
- 32** Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
- 33** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
- 34** Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000